



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI  
PALERMO  
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA  
D.A. 2101 del  
02/12/2014

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 8 DEL 31 MARZO 2015

<b>OGGETTO:</b>	<b>PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. APPROVAZIONE.</b>
-----------------	---

## IL SINDACO

### Premesso che:

- dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
  - ✓ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - ✓ sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- ✓ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- ✓ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ✓ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

**RILEVATO CHE:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni che definisca le modalità e i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013);

**VISTO** l'allegato piano di razionalizzazione delle società partecipate elaborate dal Segretario Comunale di concerto con i Responsabili di Settore;

**PRESO ATTO** che questo Comune possiede partecipazioni societarie in società che gestiscono servizi istituzionali ed essenziali e che svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale;

**RITENUTO** di approvare e fare proprio il suddetto Piano che prevede il mantenimento delle partecipazioni societarie suddette;

## **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

**DI APPROVARE** e fare proprio il Piano di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, riservandosene l'invio al consiglio comunale nella prima seduta utile e comunque prima dell'approvazione del bilancio 2015;

**DI INVIARE** copia della presente determina con annesso Piano di razionalizzazione delle società partecipate alla Corte dei Conti – sezione Sicilia e di pubblicare lo stesso nel sito internet del Comune di Palazzo Adriano, sezione Amministrazione Trasparente.

**IL SINDACO**

*F.to Ing. Cuccia Carmelo Nicola*



# **COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**

PROVINCIA DI  
PALERMO

**PAESE A VOCAZIONE TURISTICA**

*D.A. 2101 del  
02/12/2014*



## **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che

conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell’ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Palazzo Adriano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. S.R.R PALERMO –PROVINCIA OVEST; quota soc. €, 1.690,84/120.000,00
2. S.M.A.P. - SOCIETA' MAGAZZOLO – PLATANI. Quota soc. 9,86%
3. GAL SICANI – AGENZIA DI SVILUPPO SICILIA CENTRO OCIDENTALE quota soc 2,5%
4. CONSORZIO TERRE DEL GATTOPARDO quota soc. 1,30%
5. ALTO BELICE AMBIENTE – A.T..O. PA 2

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente.

### 2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di ..Palazzo Adriano fa parte dell'Unione dei Comuni “ Valle del Sosio” costituita dai Comuni di Prizzi, Bisacchino, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano e Giuliana. per la gestione di servizi in forma associata. . Inoltre , fa parte dell'Unione dei Comuni “ Besa” per la valorizzazione della lingua e dei costumi tradizionali Arberesche, costituita dai Comuni albanofoni di Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela Contessa Entellina e Mezzojuso e Palazzo Adriano.

L'adesione alle Unioni di Comuni sopra descritte, essendo forme associative di cui al capo V° del Titolo II° del D. L.gs. 267/2000 non sono oggetto del presente piano.

#### 1. Società SRR Palermo – Provincia Sud Ovest.

Il Comune di Palazzo Adriano ha aderito alla costituzione della predetta Società con atto del Commissario Straordinario n. 29 del 13/09/2012, in sostituzione del Consiglio Comunale. La quota di partecipazione azionaria è pari ad €. 1.690,84/120.000,00

La Società esercita le funzioni previste negli articoli 200,202 e 203 del D.LGS. 03/04/2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure e l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L. R. 9/2010.

La Società è stata costituita per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*.

**Sede: Monreale – Via B. D'Acquisto n. 5-**

#### **ORGANI SOCIALI:**

Assemblea dei Soci; n. 24 Soci

Consiglio di Amministrazione n. 3 Amministratori

Presidente e Vice Presidente;

Collegio dei Sindaci. N. 3 membri.

N. Dirigenti e/o Personale: Pianta Organica da definire.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

La partecipazione alla suddetta Società è obbligatoria per legge.

La durata è prevista sino al 31/12/2030.:

#### 2. S.M.A.P. SOCIETA' MAGAZZOLO-PLATANI

La Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani S.p.A. nasce dalla volontà e dalla consapevolezza degli amministratori locali di dare al territorio Magazzolo-Platani "una spinta" per lo sviluppo economico-sociale.

Il Comune di Palazzo Adriano, infatti, il 30/01/1998, con deliberazione consiliare n. 14, stabilisce di aderire, assieme ad altri dodici Comuni, Alessandria della Rocca, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, Palazzo Adriano, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, che sarebbe stata denominata, appunto, "Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani", con la funzione di gestire i finanziamenti che sarebbero stati erogati per l'attuazione del Patto Territoriale Magazzolo-Platani.

Con lo stesso atto il Comune di Palazzo Adriano impegna la somma di £. 35.000.000 per finanziare la spesa per la sottoscrizione della quota societaria. In data 24 maggio 1999, alla presenza del Notaio e di tutti i Sindaci dei tredici Comuni interessati viene costituita la "Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani S.p.A.", più brevemente "S.M.A.P. S.p.A.", con sede legale nel Comune di Bivona.

Il capitale sociale originariamente sottoscritto per la sola parte pubblica (Azioni di "categoria A") ammontava a £. 355.000.000, suddiviso in 3.550 azioni del valore unitario di £. 100.000, successivamente convertito in € 183.357,50 e un valore unitario delle singole azioni pari ad € 51,65. Il Comune di Palazzo Adriano sottoscrive n. 350 azioni per un valore nominale pari a lire 35.000.000, successivamente convertito in € 18.076,00.



Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/12/2009 il capitale sociale è stato ricapitalizzato in €. 16.311,00

Nell'arco di questi anni la S.M.A.P. S.p.a. ha gestito:

1) il Patto Territoriale Generalista Magazzolo-Platani, approvato con decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica n. 2453 del 29/03/2001, per un importo complessivo di contributo statale pari a € 43.193.256,30, di cui € 32.748.531,97 per iniziative imprenditoriali ed € 10.444.824,33.

L'investimento del Comune di Palazzo Adriano è pari a € 34.387,00, di cui : - € 18.076,00 per sottoscrizione n. 350 azioni; - € 16.311,00 per reintegrazione capitale; -

I benefici ad oggi ottenuti derivanti dalla partecipazione alla Società S.M.A.P. sono quantificabili in € 5.164.568,99. per strada di collegamento Bivona-Lucca Sicula-bretella Palazzo Adriano (tra la rete della SS 118 e della SS 115); ed €. 350.000 per attività imprenditoriali private finanziate mediante il Patto Territoriale.

Inoltre, questo Comune ha aderito alle iniziative della S.M.A.P. per la progettazione e gestione del PAES, attualmente in corso di istruttoria da parte degli Enti superiori.

**DURATA:** Dal 24/05/1999 al 31/12/2050

**Sede:** Bivona, C.da Scaldamosche n. 55.

#### **ORGANI SOCIALI:**

**Presidente;**

**Consiglio di Amministrazione**

**Assemblea dei Soci**

. Si propone, pertanto, il mantenimento della partecipazione a fronte della natura del servizio reso e dell'attività svolta dalla società che è quasi a totale funzione degli enti pubblici che la partecipano e a supporto dello svolgimento dei servizi sopraelencati. .

### **3. GAL SICANI.- AGENZIA DI SVILUPPO SICILIA CENTRO OCCIDENTALE. Quota Associativa 2,5%**

Il Gruppo di Azione Locale Sicani – *Agenzia per lo Sviluppo Della Sicilia Centro Occidentale* – Società Cooperativa Consortile, è una società cooperativa consortile a responsabilità limitata, costituita con atto pubblico in data cinque agosto duemilanove, al quale aderisce un Partenariato partecipato da 94 soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi del territorio del NAT Sicani il quale comprende i Comuni di Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermeni, Cattolica Eraclea, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Raffadali, Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Villafranca Sicula in provincia di Agrigento, e Bisacquino, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Palazzo Adriano e Prizzi in Provincia di Palermo. La società è partecipata da due GAL già esistenti, Il GAL Terre del Gattopardo (già attivo con il programma Leader+ 2000-2006 e a sua volta partecipato dai GAL Terre Sicane e Terre del Sosio, attuatori delle precedenti iniziative Leader 1991-1993 e Leader II 1994-1999,) e Platani Quisquina (anch'esso già attivo con il programma Leader+ 2000-2006 e partecipato dal GAL Quisquina, attuatore della precedente iniziativa Leader II 1994-1999).

**DURATA: Inizio: dal 05/08/2009.- Durata indeterminata.**

**Sede: Santo Stefano Quisquina – C/sa Pietra Nera**

#### **ORGANI SOCIALI:**

**Quota di partecipazione € 1000,00.**

Presidente

N. Dirigenti 0

Personale: n. 0 unità.

Risultati bilancio 2013: €. 225,00

Si propone, pertanto, il mantenimento della partecipazione a fronte della natura del servizio reso e dell'attività svolta dalla società che è quasi a totale funzione degli enti pubblici che la partecipano e a supporto dello svolgimento dei servizi sopraelencati. .

#### **4. . CONSORZIO TERRE DEL GATTOPARDO - Quota Associativa 1,30%**

Inizio partecipazione : Anno 2004

Fine Partecipazione 31/12/2030.

Quota azionaria 1,30%.

Onere a carico del Comune €. 100,00

Terre del Gattopardo è una società cooperativa consortile a responsabilità limitata che si propone di proseguire e consolidare le politiche attuate sul territorio con le precedenti iniziative di sviluppo locale ed in particolare del programma di iniziativa comunitaria LEADER con i GAL Terre Sicane e Terre del Sosio promuovendo azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di partenariati attivi a livello locale, nonché l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, al fine di creare posti di lavoro e di miglioramento della capacità organizzativa delle comunità interessate.

Il Comune di Palazzo Adriano ha aderito alla società in data 13/01/2004 con deliberazione della Giunta Comunale sottoscrivendo n. 1,30 quote sociale per un valore di 100,00 Euro.

L'adesione va mantenuta in quanto la partecipazione risulta essere minima e in ogni caso durante l'anno l'A.C. non effettua alcuna spesa.

#### **5.ALTO BELICE AMBIENTE-ATO PA 2**

La società Alto Belice Ambiente – ATO PA 2 SPA gestiva la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ;

La partecipazione alla suddetta società era obbligatoria per legge;

La quota sociale dal Comune di PALAZZO Adriano era del 2,09%.

Nel mese di Dicembre 2014 la società è stata dichiarata fallita.